

Rassegna stampa del

28 Ottobre 2014



DM IN «GAZZETTA»

Publicato lo sblocca-debiti da 200 milioni

■ È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri il decreto dell'Economia con il riparto dei 200 milioni di euro svincolati dal Patto di stabilità di Regioni ed enti locali per sbloccare i pagamenti dei vecchi debiti in conto capitale. Il provvedimento, che attua l'articolo 4 del Dl 133/2014, riguarda i debiti «certi, liquidi ed esigibili» al 31 dicembre 2013, quelli che entro la stessa data erano caratterizzati dall'emissione di fattura e quelli che avevano prodotto debiti fuori bilancio riconosciuti o riconoscibili.

Appalti della Pa. Sulla «Gazzetta Ufficiale» le modifiche al Codice

Familiari nel «radar» antimafia

Alessandro Galimberti

MILANO

■ Correttivi in corsa per il Codice antimafia. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 250 di ieri del decreto legislativo 153/2014 si amplia la platea delle persone monitorate (i familiari conviventi) e l'utilizzabilità della comunicazione e della informazione antimafia.

L'informazione antimafia, integrando il decreto legislativo 218 del 2012, dovrà ora riguardare anche i familiari conviventi di maggiore età delle persone coinvolte dalla segnalazione, e comunque residenti nel territorio dello Stato. I soggetti "vigilati" dagli articoli 85 e 86 del Codice antimafia (Dlgs 159 del 2011, che riguarda appunto i «sottoposti alla verifica antimafia») sono il titolare e il di-

rettore tecnico nel caso di imprese individuali, oltre al legale rappresentante (per le associazioni), i membri del cda (per società di capitali, anche consortili, consorzi cooperative), il socio di maggioranza (spa) e via via fino a tutti i soci per le società semplici, e agli organismi di controllo (sindaci e collegi sindacali) dove previsti. Regole semplificate per le società costituite all'estero (solo per chi esercita poteri di amministrazione, rappresentanza e direzione) e rafforzate, invece, per le concessionarie nel settore dei giochi pubblici.

L'altra modifica introdotta dal decreto legislativo 153/2014 pubblicato ieri - e che entrerà in vigore il prossimo 26 novembre - riguarda invece l'utilizzabilità, ampliata, della documentazione antimafia acquisita dai

soggetti tenutivi (e cioè le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche). La comunicazione antimafia (cioè l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto) e l'informazione antimafia (che dà conto anche di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese) potranno di fatto essere utilizzate anche in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state acquisite, sempre che riguardino i medesimi soggetti. Questa norma serve in sostanza a rimediare al ritardo nell'attivazione della banca dati nazionale unica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte costituzionale. La legge statale supera le disposizioni locali anche nei piccoli cantieri

Illegittime le leggi regionali su rocce e terre di scavo

Paola Ficco

La giunta regionale del Veneto non poteva deliberare in materia di rocce e terre di scavo dei piccoli cantieri. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con sentenza n. 232 depositata il 10 ottobre 2014, ha annullato la delibera della giunta regionale veneta 11 febbraio 2013, n. 179, recante «Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del Dlgs n. 152 del 2006».

Tale disposizione del "Codice ambientale" ascrive la piccola dimensione ai cantieri la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale.

L'azione regionale e la reazione della Consulta replicano analoghe situazioni in materia verificatesi in Friuli Venezia

Giulia (legge regionale 26/2012 e sentenza 300/2013) e nella Provincia autonoma di Trento (legge provinciale 4/2013 e sentenza 70/2014), dove il potere esercitato a livello locale aveva innescato il conflitto di attribuzione rispetto alla competenza in materia che è «interamente attratta nell'ambito delle competenze dello Stato». La Corte ha confermato che in materia di rocce e terre da scavo «non residua alcuna competenza - neppure di carattere suppletivo e cedevole - in capo alle Regioni e alle Province autonome in vista della semplificazione delle procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni».

La Corte ha chiarito, sotto il profilo temporale, la norma impugnata aveva esaurito i suoi effetti poiché, nelle more

del giudizio, era stata approvato l'articolo 41bis, Dl 69/2013 (legge 98/2013) recante le semplificazioni su terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri.

L'esigenza di semplificazione è stata dunque «soddisfatta dagli interventi legislativi statali», pertanto, la delibera veneta 11 febbraio 2013, n. 179 è da considerarsi cedevole rispetto alla disciplina statale e «ha esaurito i suoi effetti».

Le situazioni friulane, trentine e venete non esauriscono la gamma delle disposizioni regionali in materia, tuttavia se ne differenziano perché oggetto di specifico annullamento.

In ogni caso, il principio affermato dalla Corte è chiaro: le leggi regionali in materia di semplificazioni per i piccoli cantieri non possono più esse-

re applicate poiché è intervenuta la legge statale. Del resto si è trattato in ogni caso di «discipline ponte».

La Corte conferma anche il principio secondo cui, a prescindere da terre e rocce, le Regioni non sono legittimate a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi che specifiche tipologie di rifiuti devono soddisfare per diventare sottoprodotti.

Ma quali sono gli effetti della sentenza in esame per le imprese che fruivano delle disposizioni regionali? Sul punto, in applicazione del principio dell'affidamento e della conseguente buona fede, si ritiene che non possa essere imputabile al privato l'osservanza di una disciplina che la Regione non era legittimata ad adottare, poi censurata a livello costituzionale. Pertanto, le imprese non possono essere ritenute responsabili per attività iniziate e/o svolte in modo conforme ai cantieri iniziati in osservanza delle norme regionali poi cadutate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inquinamento acustico. Entro 18 mesi il Governo dovrà stabilire i nuovi parametri

Standard Ue contro il rumore

Cristian Immovilli

■ Nuovo regole sul contenimento dei rumori, sulle emissioni sonore per le attività industriali e per quelle sportive, semplificazioni per i requisiti acustici degli edifici. Sono questa alcune delle novità contenute nell'articolo 19 della delega, contenuta nella legge europea, che recepirà norme di matrice comunitaria sul contrasto all'inquinamento acustico. Il Governo, entro 18 mesi dovrà quindi riordinare la normativa per un più efficace contrasto all'inquinamento acustico. L'intervento riguarda tutte le fonti di

produzione sonora presenti negli edifici o nelle infrastrutture (ferrovie, autostrade), ovvero in fonti mobili come i veicoli, destinati ad avere un impatto sull'ambiente. Si profilano quindi una standardizzazione delle soglie di rilevanza del rumore, uniformità dei requisiti acustici, delle professionalità tecniche e infine adeguamenti del regime sanzionatorio. Vi è una pluralità di settori e rapporti (civili, penali e amministrativi) che la normativa influenzerà, ad esempio in tema di soglie generali di tolleranza del rumore. Ciò significa che la delega riguarda le re-

gole pubblicitiche della materia come gli ambienti esterni (ad esempio, per gli impianti industriali) e interni (per la conformità degli edifici). Su un piano diverso, ma parallelo, corre invece il concetto di "normale tollerabilità" nelle immissioni sonore (ex articolo 844 del Codice civile) prodotte, ad esempio, da un vicino di casa rumoroso o dal ristoratore del piano sottostante. Questi casi attengono al rapporto tra privati e la norma di riferimento (articolo 844 del Codice civile) deve osservare parametri generati dal caso concreto (Cassazione

9434/2012, relativo al suono di un pianoforte in un contesto condominiale), e non quelle generali imposte dalle pubbliche amministrazioni. L'articolo 659 del Codice penale punisce inoltre il disturbo arrecato alla quiete pubblica, distinguendo tra violazioni commesse da privati o da coloro che esercitano una professione. In tale situazione si puniscono quelle condotte che, anche se rispettose dei livelli previsti dalla normativa anti-rumore (legge 447/95), sono realizzate minando la tranquillità pubblica (ad esempio, perché esercitata in orari notturni). La nuova disciplina riguarderà, quindi, soprattutto gli operatori economici (costruttori, imprenditori, tecnici del suono), i quali dovranno rispettare i livelli ispirati dal legislatore comunitario. A criteri di diritto interno si ricorrerà invece per definire le soglie di tolleranza del rumore tra vicini (articolo 844 del Codice civile.) e per quelle che sorvegliano il disturbo della quiete pubblica (articolo 659 del Codice penale).

In attesa dei decreti, nell'edilizia continuerà ad applicarsi l'articolo 15 della legge 96/2010, che nei rapporti tra privati (costruttori-venditori-acquirenti di alloggi) consente un generico riferimento alle soglie del Dpcm del 5 dicembre 1997 (Tribunale Roma 13550/2014): al di sotto di tali soglie, il livello di rumore è accettabile, ma anche al di sopra, se per pochi decibel, occorre dimostrare la reale lesività del rumore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro. L'Inps ha comunicato le modalità con cui le aziende possono recuperare le somme a credito

Sgravi contributivi sui premi di risultato 2013

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

■ Alla cassa lo sgravio contributivo sui premi di risultato per l'anno 2013. Dopo aver completato l'invio ad aziende e intermediari delle comunicazioni di ammissione al beneficio, l'Inps, con il messaggio 7978/2014, ha reso note le modalità che gli interessati dovranno seguire per recuperare le somme a loro credito.

Alle aziende ammesse all'incentivo l'istituto di previdenza ha attribuito automaticamente il codice di autorizzazione "9D". Coloro che hanno titolo a beneficiare dell'incentivo per i premi corrisposti nel corso del 2013 devono indivi-

duarne esattamente l'ammontare (nei limiti delle somme autorizzate) e recuperarlo inserendolo nel flusso uniemens utilizzando i nuovi codici predisposti dall'istituto. A questo fine, l'Inps precisa che l'importo autorizzato rappresenta il tetto massimo recuperabile e che, laddove per motivi vari, le aziende avessero titolo a importi inferiori, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Il recupero potrà essere effettuato anche delle imprese che nel frattempo hanno cessato l'attività: in questo caso, però, le aziende dovranno avvalersi della procedura delle re-

golarizzazioni contributive (uniemens/vig).

Nel caso di operazioni societarie che comportano il passaggio di dipendenti con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile avvenute dopo la richiesta di ammissione all'incentivo, dovrà essere l'azienda eventualmente subentrante a effettuare il recupero delle quote spettanti con riferimento al premio complessivamente corrisposto al lavoratore, anche se erogato, in tutto o in parte, dal precedente datore di lavoro. Le medesime aziende dovranno essere autorizzate, richiedendo alla sede Inps territorialmente competente, l'attribuzione del codice 9D, for-

nendo la documentazione che dimostri il diritto al recupero. Le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate sino al 16 gennaio 2015 (flusso uniemens di competenza del mese di dicembre 2014).

Il messaggio conferma le modalità da seguire in caso di somme fruito in eccesso da parte delle aziende e che devono essere restituite all'Inps. Se il datore di lavoro ha chiesto lo sgravio anche per la quota a favore del dipendente è tenuto a corrisponderla allo stesso. In genere tale operazione avviene restituendo in busta paga i contributi in precedenza tratti. Nell'ipotesi in cui si realizzi l'operazione di premi previsti sia dalla contrattazione aziendale, sia da quella territoriale, lo sgravio deve essere fruito in proporzione.

Nel messaggio sono indicate anche le modalità di recupero che dovranno essere seguite dalle aziende i cui lavoratori sono iscritti alle gestioni ex Inpdap ed ex Enpals. Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'Inpgi, le aziende ammesse all'incentivo, per fruire dello sgravio contributivo, dovranno rivolgersi direttamente a tale istituto.

Il completamento delle operazioni di recupero rende necessaria, per le imprese, la restituzione (al lavoratore o al fondo di tesoreria) del contributo pari allo 0,5% calcolato sulla quota parte di retribuzione imponibile ai fini Ivs e oggi oggetto di sgravio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le caratteristiche

01 | IL BUDGET

Per lo sgravio contributivo della contrattazione di secondo livello del 2013 sono stati messi a disposizione 607 milioni di euro di cui il 62,5% destinato agli accordi aziendali e il 37,5% a quelli territoriali

02 | IL BENEFICIO

Lo sgravio sugli importi previsti dalla contrattazione non può superare il 2,25% della retribuzione annuale del lavoratore

Fusioni. Nasce FaiFilca: 531mila iscritti

Cisl, al via sigla unica per edilizia e alimentare

Francesco Prisco

■ Per i lavoratori delle filiere dei settori dell'agroalimentare e dell'edilizia di orbita Cisl siamo all'inizio di una nuova era. Da oggi a giovedì, a Roma, si terrà infatti il congresso costituente di FaiFilca, nuovo sindacato di categoria che darà voce a complessivi 531mila iscritti.

Nel pomeriggio di ieri la Filca, Federazione dei lavoratori delle costruzioni con circa 300mila tesserati, e la Fai, Federazione agricola alimentare e ambientale di Cisl con oltre 200mila iscritti in due congressi separati si sono formalmente sciolte e a partire da oggi, attraverso l'happening intitolato "Un nuovo inizio nel lavoro e nella società", daranno vita alla nuova organizzazione sindacale tra le più grandi d'Italia e d'Europa, destinata a occuparsi di una trentina di contratti collettivi (edilizia, agricoltura, industria alimentare, cemento, legno, pesca, ambiente, laterizi, lapidei) che interessano quasi quattro milioni di addetti. Questa mattina ci saranno le relazioni dei due segretari generali uscenti di Fai e Filca, Augusto Cianfoni e Domenico Pesenti; domani sarà la volta dell'intervento del segretario generale della Cisl Annamaria Furlan che terrà a battesimo la nuova sigla; giovedì, infine, si voterà per eleggere l'organigramma di FaiFilca. L'incarico di segretario generale spetterà a Pesenti. Cianfoni, fino al 2 ottobre 2015, rivestirà il ruolo di segretario aggiunto: da quella data, per limiti d'età, lascerà FaiFilca per andare a occuparsi di Assolape, sindacato di seconda affiliazione che tutelerà piccoli coltivatori e armatori familiari della pesca. Da definire (se ne parlerà giovedì prossimo) l'assetto della segreteria nazionale. Quanto alle segreterie regionali e provinciali, a congresso nazionale concluso, partirà sui diversi territori una specifica tornata congressuale. Nascerà quindi un'altra federazione di secondo livello che avrà il compito di fornire spe-

cifiche tutele a tutte le figure impiegate e tecniche della FaiFilca. «Il nostro modello organizzativo - ha spiegato Pesenti - dovrà basarsi sulla logica della regionalizzazione per sfruttare al meglio le risorse, accentrare le funzioni burocratiche, amministrative, banche dati, bilanci, verifiche. Tutto questo per liberare il tempo dei sindacalisti per fare sindacato sul territorio». Per Cianfoni il processo di riorganizzazione contribuirà a dare «nuovi orizzonti all'azione di rappresentanza in un mondo che sta cambiando così velocemente. La sinergia con la federazione degli edili si realizzerà mettendo alcune cose in comune, oltre alla presenza diffusa sul territorio, come la tradizione contrattuale territoriale di secondo livello e l'antica pratica della bilateralità con le casse extra legem agricole e quelle edili».

 @MrPriscus

© RIPRODUZIONE RISERVATA